

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

“EDERA – Emporio di Comunità Società cooperativa Benefit”

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

ARTICOLO 1

In attuazione dell'Articolo 19 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata alle sole socie e ai soli soci, di prestiti da impiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere i limiti di importo stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'Articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

Ove ricorressero i presupposti di legge, la Cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore delle socie e dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

ARTICOLO 2

Nei locali della Cooperativa devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'Articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) Articolo 19 dello Statuto Sociale;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico;
- f) la comunicazione di cui all'Articolo 19 del presente Regolamento;
- g) lo stralcio della nota integrativa al bilancio dedicata al prestito sociale;
- h) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

ARTICOLO 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, le socie e i soci devono rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato alle socie e ai soci unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

ARTICOLO 4

L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socia/o persona fisica è quello fissato dalle leggi in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente Articolo 2 indica l'importo massimo che ciascun socia/o può depositare.

ARTICOLO 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

ARTICOLO 6

Alla costituzione del contratto di prestito viene predisposto un documento, in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Digitale Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Digitale Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore della socia o del socio. Alla socia o al socio viene rilasciata una copia del Libretto.

ARTICOLO 7

I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socia/o. Tali operazioni devono essere annotate nel libretto digitale esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche cartacee, di effettuazione delle operazioni.

ARTICOLO 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

ARTICOLO 9

La Cooperativa invia via email annualmente un documento contenente l'aggiornamento del saldo del prestito. Il socio può richiedere in qualsiasi momento una copia oppure un estratto o report del suo Libretto Digitale Nominativo di Prestito Sociale.

ARTICOLO 10

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione della/del receduta/o, dell'esclusa/o e delle/degli eredi della/del socia defunta/o. Le/Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti delle/degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

ARTICOLO 11

I versamenti possono essere effettuati esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili, in via

telematica, indicando nella causale di versamento il Nominativo del Prestatore.

ARTICOLO 12

Per i prestiti liberi da vincoli temporali la socia o il socio, con un preavviso di almeno 30 giorni, può richiedere rimborsi parziali o totali. Anche a tal fine, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore delle socie e dei soci, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da socie e soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili.

ARTICOLO 13

L'estinzione del prestito potrà essere richiesta esclusivamente dalla socia o dal socio.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

ARTICOLO 14

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalle leggi in materia. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

ARTICOLO 15

Gli interessi sul prestito delle socie e dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo Libretto ogni 1^a gennaio. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite di cui all'Articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio.

ARTICOLO 16

Le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole alle socie e ai soci, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio della socia e del socio. La comunicazione potrà essere effettuate anche solamente per via telematica all'indirizzo email comunicato dalla socia/dal socio.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

ARTICOLO 17

Il prestito delle socie e dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente Articolo 1. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

ARTICOLO 18

Oltre alla comunicazione di cui all'art. 9, alla socia prestatrice e al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale. Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra alle socie e ai soci l'andamento della Cooperativa.

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria delle Socie e dei Soci del 12 Gennaio 2023 ed è entrato in vigore dal giorno seguente.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.